

Traduzione effettuata da Conlegno delle risposte alle domande frequenti (FAQ) sul Regolamento UE 2023/1115 contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) pubblicate il 30 giugno 2023 dalla Commissione europea. La versione originale in inglese è disponibile al seguente link: https://environment.ec.europa.eu/publications/frequently-asked-questions-deforestation-regulation_en

NB: la traduzione riprende fedelmente il testo della Commissione con alcune note di Conlegno, debitamente segnalate. La numerazione originale delle domande reca un errore volutamente non corretto nella traduzione; pertanto, dal quesito n. 20, si passa direttamente al n. 23.

Il presente è un documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione con l'intento di fornire informazioni alle autorità nazionali, agli operatori dell'UE e alle altre parti interessate all'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di talune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Il presente documento riflette esclusivamente le opinioni dei servizi della Commissione; non è giuridicamente vincolante e non impegna la responsabilità della Commissione.

Tracciabilità

1. Perché il regolamento richiede agli operatori e ai commercianti che non sono PMI di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti e come deve essere fatto?

La tracciabilità dell'appezzamento di terreno (ossia l'obbligo di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti) è necessaria per dimostrare l'assenza di deforestazione in un luogo specifico. Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento di terreno sono già utilizzate da una parte dell'industria e da alcune organizzazioni di certificazione. Le informazioni rilevate a distanza (foto aeree, immagini satellitari) o altre informazioni (ad esempio, fotografie sul campo con geotag e data e ora) possono essere utilizzate per verificare se la geolocalizzazione dei prodotti e delle materie prime dichiarate è legata alla deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di due diligence che gli operatori sono tenuti a presentare al Sistema informativo prima dell'immissione sul mercato dell'Unione o dell'esportazione dei prodotti. Si tratta quindi di una parte fondamentale del Regolamento, che vieta l'immissione sul mercato o l'esportazione di qualsiasi prodotto rientrante nel campo di applicazione del Regolamento le cui coordinate di geolocalizzazione non siano state raccolte e presentate come parte di una dichiarazione di due diligence.

La raccolta delle coordinate di geolocalizzazione di un appezzamento di terreno può essere effettuata tramite telefoni cellulari e applicazioni digitali diffuse e gratuite (ad esempio, sistemi informativi geografici - GIS). Per gli appezzamenti di terreno di oltre 4 ettari utilizzati per la produzione di prodotti diversi dai bovini, la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni, ovvero punti di latitudine e longitudine di sei cifre decimali per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento di terreno. Per gli appezzamenti di terreno inferiori a 4 ettari, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) possono utilizzare un poligono o un singolo punto di latitudine e longitudine di sei cifre decimali per fornire la geolocalizzazione. Gli stabilimenti in cui si alleva il bestiame possono essere descritti con un singolo punto di coordinate di geolocalizzazione.

2. I requisiti di tracciabilità si applicano a ogni lotto di prodotti importati, esportati o commercializzati?

Il Regolamento richiede che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) rintraccino ogni prodotto regolamentato fino al suo appezzamento di terreno prima di renderlo disponibile o immetterlo sul mercato, o prima di esportarlo. Di conseguenza, la presentazione della dichiarazione di due diligence che include le informazioni di geolocalizzazione è un requisito per l'importazione (regime doganale di "immissione in libera pratica"), l'esportazione (regime doganale di "esportazione") e per le transazioni all'interno del mercato

dell'Unione (Nota di Conlegno: quest'ultimo aspetto risulta poco chiaro e merita di essere precisato dalla Commissione europea).

3. Cosa fare in caso di prodotti sfusi o compositi?

Per i prodotti commercializzati sfusi, come la soia o l'olio di palma, l'operatore (o i commercianti che non sono PMI) deve garantire che tutti gli appezzamenti di terreno coinvolti in un approvvigionamento siano identificati e che i prodotti non siano mescolati in nessuna fase del processo con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da aree disboscate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Per i prodotti compositi, come ad esempio i mobili con una componente in legno, (l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le componenti regolamentate (ad esempio il legno) utilizzate nel processo di fabbricazione. Tali componenti non possono essere di origine sconosciuta e/o provenire da aree disboscate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

4. Sono consentite catene di custodia del bilancio di massa?

Il Regolamento richiede che le materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione siano tracciabili fino all'appezzamento di terreno.

Le catene di custodia con bilancio di massa che consentono di mescolare, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, prodotti esenti da deforestazione con prodotti di origine sconosciuta o non esenti da deforestazione non sono consentite dal regolamento, perché non garantiscono che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione o esportati da esso siano esenti da deforestazione. Pertanto, i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, o esportati da esso, devono essere separati da prodotti di origine sconosciuta o da prodotti non esenti da deforestazione in ogni fase della catena di approvvigionamento. Poiché il bilancio di massa deve essere escluso, non è necessaria la conservazione completa dell'identità (Nota di Conlegno: quest'ultimo aspetto risulta poco chiaro e merita di essere precisato dalla Commissione europea).

5. Cosa succede se una parte di una spedizione non è conforme?

Se una parte di una fornitura non è conforme, questa deve essere identificata e separata dal resto prima che la merce sia immessa sul mercato o esportata e tale parte non può essere immessa sul mercato o esportata.

Se l'identificazione e la separazione non possono essere effettuate, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con il resto, l'intera spedizione non è conforme in quanto non si può garantire che le condizioni dell'articolo 3 del regolamento siano soddisfatte e non può essere immessa sul mercato o esportata.

Ad esempio, quando una spedizione di merci sfuse, tutte mescolate, è collegata a diverse centinaia di appezzamenti di terreno, il fatto che uno di questi appezzamenti sia stato disboscato dopo il 2020 potrebbe rendere l'intera spedizione non conforme.

6. Cosa si intende con il concetto di "appezzamento di terreno"?

L'"appezzamento di terreno" - oggetto di geolocalizzazione ai sensi del Regolamento - è definito all'articolo 2 come "un terreno all'interno di un'unica proprietà immobiliare, come riconosciuto dalla legge del Paese di produzione, che possiede condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato di rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti di base regolamentati, prodotti su tale terreno".

7. Cosa succede con i terreni pubblici o appartenenti a comunità che non rientrano nel concetto di "proprietà immobiliare"?

Il regolamento prevede che i prodotti di base immessi sul mercato dell'Unione o esportati da essi debbano essere stati prodotti o raccolti sul terreno designato come appezzamento di terreno. L'assenza di un catasto o

di un titolo formale non dovrebbe impedire la designazione di un terreno utilizzato di fatto come appezzamento di terreno (vedi sotto).

8. Come possono gli operatori e i commercianti che non sono PMI ottenere dati di geolocalizzazione in Paesi in cui non esistono registri di proprietà e in cui gli agricoltori, ad esempio, potrebbero non avere documenti di identità o titoli di proprietà sui loro terreni?

Gli agricoltori possono raccogliere la geolocalizzazione dei loro appezzamenti di terreno tramite i telefoni cellulari. Possono farlo indipendentemente dall'assenza di un catasto o dalla mancanza di documenti di identità o titoli di proprietà. Non sono richieste informazioni personali agli agricoltori (a meno che non siano fornitori diretti degli operatori o operatori stessi). È sufficiente la geolocalizzazione dei terreni coltivati.

Per quanto riguarda il requisito della legalità, il regolamento richiede il rispetto delle leggi nazionali. Se in base alle leggi nazionali (che potrebbero essere prive di un registro delle proprietà e in cui alcuni agricoltori potrebbero essere sprovvisti di documenti d'identità), gli agricoltori sono legalmente autorizzati a coltivare e vendere i loro prodotti, ciò significa anche che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) sarebbero generalmente in grado di soddisfare il requisito di legalità quando si riforniscono da tali agricoltori. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI), tuttavia, devono verificare che non vi sia alcun rischio di illegalità nelle loro catene di approvvigionamento.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) utilizzano già oggi molti mezzi diversi per raccogliere le informazioni sulla geolocalizzazione e sulla legalità: alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei loro fornitori, mentre altri si affidano a intermediari come cooperative, organismi di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre aziende. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) sono legalmente responsabili di garantire che le informazioni sulla geolocalizzazione e sulla legalità siano corrette, indipendentemente dai mezzi o dagli intermediari che utilizzano per raccogliere tali informazioni.

9. È sufficiente che i produttori mappino i propri terreni?

Sì. Il regolamento non si applica ai produttori (cioè ai piccoli proprietari) che non immettono essi stessi i prodotti sul mercato dell'Unione (e quindi non rientrano nella definizione di operatori e commercianti). Nel caso di prodotti di base fabbricati al di fuori dell'UE, il soggetto principale degli obblighi sarebbe l'operatore che immette i prodotti sul mercato dell'UE.

In tal caso, l'operatore dovrà garantire che l'area effettivamente mappata e geolocalizzata corrisponda all'appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti in questione.

10. Gli operatori e i commercianti che non sono PMI devono verificare e dimostrare che la geolocalizzazione è corretta o ci si aspetta solo che esercitino la due diligence sui rischi associati a tale localizzazione?

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni di geolocalizzazione è un aspetto cruciale delle responsabilità che operatori e commercianti devono assolvere. Fornire dati di geolocalizzazione non corretti costituirebbe una violazione degli obblighi previsti dal Regolamento.

11. Per le forniture contenenti prodotti provenienti da una determinata area geografica (ossia con una geolocalizzazione simile), gli operatori sono tenuti a svolgere la due diligence tutte le volte che immettono tali merci sul mercato dell'Unione?

L'obbligo di fornire informazioni sulla geolocalizzazione nelle dichiarazioni di due diligence, attraverso il sistema informativo, è legato a merci e prodotti specifici. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) dovranno quindi indicare queste informazioni ogni volta che intendono immettere, rendere disponibile sul mercato o esportare una merce o un prodotto sul o dal mercato dell'Unione. Ciò consente all'operatore di aggiornare di conseguenza le coordinate di geolocalizzazione.

12. Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno? I poligoni possono coprire appezzamenti di terreno contigui?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la merce. Ogni poligono deve indicare un singolo appezzamento di terreno, sia esso contiguo o meno. Un poligono non può essere utilizzato per tracciare il perimetro di un terreno casuale che potrebbe includere appezzamenti di terreno solo in alcune delle sue parti.

13. Se nello stesso silo vengono mescolate merci conformi provenienti da più origini e poi alcune di queste vengono spedite nell'UE, l'origine dichiarata all'arrivo nell'UE deve includere: a) l'origine di tutte le merci che sono entrate nel silo dall'ultima volta che è stato svuotato (e che quindi potrebbero essere potenzialmente incluse nella spedizione nell'UE); oppure b) l'origine di x quantità di merci che sono entrate nel silo, dove x è la quantità spedita nell'UE?

L'operatore dovrebbe dichiarare l'origine di tutte le merci effettivamente spedite nell'UE. L'opzione a) è in linea con i requisiti del regolamento.

L'opzione b) non è consentita dal Regolamento, in quanto violerebbe il divieto di immettere sul mercato dell'Unione prodotti di origine sconosciuta.

14. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare in pratica la validità di una dichiarazione di assenza di deforestazione? Si tratta di allineare il GPS e le mappe di deforestazione? Ci saranno mappe di riferimento delle aree forestali o delle aree che hanno subito deforestazione e degrado forestale? Come funzionerà se la geolocalizzazione di aziende agricole, piantagioni o concessioni non è disponibile?

È responsabilità dell'operatore (o dei commercianti che non sono PMI) raccogliere le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti. Se l'operatore non è in grado di raccogliere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno che contribuiscono a una spedizione, non può immettere i prodotti sul mercato dell'Unione o esportarli da esso, in conformità all'articolo 3 del regolamento.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) e le autorità di controllo potrebbero effettuare un controllo incrociato delle coordinate di geolocalizzazione con immagini satellitari o mappe della copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano il requisito di assenza di deforestazione previsto dal regolamento. Tuttavia, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) rimangono responsabili.

15. Come dichiarare i poligoni in una dichiarazione di due diligence quando i poligoni sono in formato shapefile?

Le regole dettagliate per il funzionamento del sistema informativo saranno stabilite attraverso un atto di esecuzione. Le parti interessate saranno informate e consultate su questi sviluppi attraverso la Piattaforma multi-stakeholder sulla protezione e il ripristino delle foreste mondiali. Il Sistema informativo faciliterà, ove possibile, il lavoro degli operatori consentendo di caricare direttamente nel sistema alcuni formati di geolocalizzazione ampiamente utilizzati. Il Sistema informativo si evolverà e diventerà più sofisticato nel tempo, sulla base del feedback degli utenti.

16. Cosa si intende per tracciabilità della catena di fornitura e come funzionerà in pratica? Come verranno trasmessi i dati lungo la catena di approvvigionamento in modo sicuro?

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori e i commercianti che non sono PMI devono raccogliere e conservare per un periodo di 5 anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati nell'articolo 9 e nell'allegato II, nonché nell'articolo 2 (28) per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) devono esercitare la due diligence in relazione a tutti i prodotti pertinenti forniti da ogni particolare fornitore. Pertanto, devono mettere in atto un sistema di due diligence che comprenda la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare i requisiti di cui all'art. 9; misure di valutazione del rischio come descritto nell'art. 9, paragrafo 1, lettera a).; le misure di valutazione del rischio descritte nell'art. 10; le misure di mitigazione del rischio di cui all'art. 10; misure di

mitigazione del rischio di cui all'art. 11. I requisiti per l'istituzione e il mantenimento dei sistemi di due diligence, la rendicontazione e la tenuta dei registri sono elencati nell'articolo 12. Gli Operatori dovranno comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la due diligence e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire la correttezza delle informazioni sulla tracciabilità fornite alle autorità di controllo negli Stati membri attraverso la dichiarazione di due diligence inviata al Sistema Informativo.

Lo sviluppo e il funzionamento del Sistema Informativo saranno in linea con le disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.

17. Come funzionerà la tracciabilità per i prodotti trasportati attraverso o provenienti da più Paesi terzi?

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire la correttezza delle informazioni sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri, indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.

Le informazioni sulla tracciabilità possono essere sommate lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio, una spedizione di soia proveniente da diverse centinaia di appezzamenti di terreno e da diversi Paesi deve essere associata a una dichiarazione di due diligence che includa tutti i Paesi di produzione e le informazioni sulla geolocalizzazione di ogni singolo appezzamento di terreno che ha contribuito alla spedizione.

18. Cosa si intende per "data o intervallo di tempo della produzione", che fa parte dei requisiti dell'articolo 9?

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sull'intervallo di tempo della produzione in base agli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento. Queste informazioni sono necessarie per stabilire se il prodotto è esente da deforestazione. Per questo motivo si applica ai prodotti di base coperti dal Regolamento che sono immessi sul mercato o ai prodotti di base che sono utilizzati per la produzione di prodotti coperti dal Regolamento. Per i prodotti diversi dai bovini, ciò si riferisce alla data di raccolta dei prodotti.

Per i prodotti diversi dagli animali vivi nella categoria dei bovini, la data o l'intervallo di tempo di produzione si riferisce alla macellazione degli animali.

Per i prodotti diversi dagli animali vivi nella categoria dei bovini, l'intervallo temporale di produzione si riferisce alla vita dell'animale, compresa la data di macellazione.

19. Come funziona la tracciabilità per i bovini? Sarebbe sufficiente fornire la geolocalizzazione del terreno in cui è nato il vitello? Alcuni bovini possono essere spostati in uno o più luoghi prima della macellazione.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che immettono sul mercato prodotti bovini devono geolocalizzare tutti gli stabilimenti associati all'allevamento dei bovini, compresi il luogo di nascita, gli allevamenti dove sono stati nutriti, i pascoli e i macelli.

20. Cosa può fare un operatore/commerciante che immette una merce sul mercato se i suoi fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?

Se gli operatori e i commercianti che non sono PMI non sono in grado di ottenere le informazioni richieste dal Regolamento, devono astenersi dall'immettere i prodotti in questione sul mercato o dall'esportarli, poiché ciò comporterebbe una violazione del Regolamento, che potrebbe portare a potenziali sanzioni.

23. Quando si immettono sul mercato o si esportano prodotti da un Paese a basso rischio, l'operatore deve comunque accertare le coordinate di geolocalizzazione dell'appezzamento di terreno su cui sono stati coltivati i prodotti?

Sì, non ci sono eccezioni per l'obbligo di tracciabilità tramite geolocalizzazione. Gli operatori devono anche valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del Regolamento e il rischio di miscelazione con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da Paesi o parti di Paesi ad alto rischio o a rischio standard (art. 13). Se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di qualsiasi informazione pertinente che indichi un rischio di non conformità dei prodotti in questione al Regolamento o di elusione del Regolamento, l'operatore deve adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e deve comunicare immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.

Ambito d'applicazione

24. Quali prodotti sono inclusi nel regolamento? I prodotti che potrebbero contenere i prodotti rilevanti ma non sono inclusi nell'Allegato I, come ad esempio il sapone, sono soggetti ai requisiti del Regolamento?

Il Regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'Allegato I. I prodotti non inclusi nell'Allegato I non sono soggetti ai requisiti del Regolamento anche se possono contenere prodotti di base che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. Ad esempio, il sapone non rientra nel campo di applicazione del Regolamento, anche se contiene olio di palma.

Allo stesso modo, i prodotti con un codice di nomenclatura combinata non incluso nell'Allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da prodotti contemplati dal Regolamento - come le automobili con sedili in pelle o i tipi di gomma naturale - non sono soggetti ai requisiti del Regolamento.

N.B.: Il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti possa essere modificato dalla Commissione mediante un atto delegato. La Commissione valuterà la necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere il campo di applicazione del regolamento ad altri prodotti di base, sulla base di prove dell'impatto di tali prodotti sulla deforestazione e sul degrado forestale. La prima revisione dell'ambito di applicazione dei prodotti di base deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

25. Che dire dei prodotti elencati nell'Allegato I che non contengono o non sono costituiti dai prodotti di base del campo di applicazione? Cosa significa "ex" prima del codice NC?

I prodotti inclusi nell'Allegato I che non contengono o non sono costituiti dai prodotti di base che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento non sono coperti dal Regolamento stesso.

Se il codice NC dei prodotti dell'allegato I è preceduto da "ex", significa "estratto" e tali prodotti rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Ad esempio, il codice 9401 potrebbe includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma solo i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento.

26. Esiste una soglia di volume o di valore di un prodotto di base o di un prodotto derivato pertinente, compresi i prodotti trasformati, al di sotto della quale il Regolamento non si applica?

No. Gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso i prodotti pertinenti inclusi nell'allegato I, indipendentemente dalla loro quantità, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

27. E i prodotti fabbricati nell'UE?

I prodotti fabbricati all'interno dell'UE sono soggetti agli stessi requisiti dei prodotti fabbricati al di fuori dell'UE. Il Regolamento si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I, siano essi prodotti nell'UE o importati. Ad esempio, se un'azienda dell'UE produce cioccolato (codice 1806, incluso nell'Allegato I), sarà considerata un operatore soggetto agli obblighi del Regolamento, anche se la polvere di cacao utilizzata nel cioccolato è già stata immessa sul mercato e ha soddisfatto i requisiti di due diligence. (Nota di Conlegno: quest'ultimo

aspetto meriterebbe un approfondimento per quanto riguarda i prodotti derivati dal legno). Al contrario, se un'azienda dell'UE produce sapone - che non è incluso nell'Allegato I - non sarà soggetta agli obblighi del Regolamento, anche se il sapone contiene olio di palma.

28. Come deve essere inteso il testo "escluso il materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato" nell'allegato 1 al codice NC Legno 4415? Ad esempio, nel caso in cui un produttore venda imballaggi ai produttori (per proteggere il prodotto finale - non per venderlo come prodotto finale ai consumatori), questi imballaggi rientrano nel campo di applicazione dell'EUDR?

Se uno qualsiasi degli articoli interessati viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, piuttosto che come imballaggio per un altro prodotto, rientra nel campo di applicazione del regolamento e quindi si applicano gli obblighi di due diligence.

Se l'imballaggio, come classificato al codice HS 4415, è utilizzato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento.

29. La maggior parte dei prodotti di carta/cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta di cellulosa vergine o di carta riciclata pre-consumo (ad esempio, scarti di cartone dalla produzione di scatole di cartone) per rafforzare le fibre. Ciò significa che tutta la carta/cartone riciclato contenente una qualsiasi quantità di pasta vergine rientra nel campo di applicazione dell'EUDR?

L'Allegato I stabilisce che il Regolamento non si applica alle merci se sono prodotte interamente con materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati scartati come rifiuti, come definito all'articolo 3, punto (1), della Direttiva 2008/98/CE. Se il prodotto contiene una percentuale di materiale non riciclato, è soggetto ai requisiti del Regolamento e i materiali non riciclati dovranno essere ricondotti al luogo di origine tramite geolocalizzazione.

Soggetti obbligati

30. Chi è considerato operatore?

Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento, un operatore è una persona fisica o giuridica che immette prodotti rilevanti sul mercato dell'Unione o li esporta dal mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale.

Questa definizione comprende anche le imprese che trasformano un prodotto dell'Allegato I (che è già stato oggetto di due diligence) in un altro prodotto dell'Allegato I, gli operatori che si trovano più a valle nella catena di approvvigionamento. Ad esempio, se l'azienda A, con sede nell'UE, importa burro di cacao (codice NC 1804, incluso nell'Allegato I) e l'azienda B, anch'essa con sede nell'UE, utilizza quel burro di cacao per produrre cioccolato (codice NC 1806, incluso nell'Allegato I) e lo immette sul mercato, sia l'azienda A che l'azienda B saranno considerate operatori ai sensi del Regolamento. (Nota di Conlegno: quest'ultimo aspetto meriterebbe un approfondimento per quanto riguarda i prodotti derivati dal legno).

Tuttavia, se l'azienda C utilizza lo stesso burro di cacao per produrre biscotti (codice NC 1905, non incluso nell'Allegato I), l'azienda C non sarebbe considerata un operatore e non sarebbe soggetta agli obblighi del Regolamento.

Gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato uno dei prodotti elencati nell'Allegato I e che non sono stati soggetti alla due diligence in una fase precedente della catena di approvvigionamento (ad esempio gli importatori che si riforniscono di cacao) sono soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, all'obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence.

31. Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?

Le definizioni combinate di "operatore" (articolo 2.15) e di "nel corso di un'attività commerciale" (articolo 2.19) implicano che qualsiasi azienda che importi prodotti rilevanti nell'UE per la vendita (con o senza

trasformazione) o per l'uso nel contesto delle proprie attività commerciali sarà soggetta agli obblighi di due diligence e presenterà la dichiarazione di due diligence.

32. Quali sono gli operatori a valle della catena di approvvigionamento e come si differenziano i loro obblighi?

Gli operatori a valle della catena di approvvigionamento sono quelli che trasformano un prodotto elencato nell'Allegato I (già sottoposto a due diligence) in un altro prodotto elencato nell'Allegato I. I loro obblighi variano a seconda che si tratti di piccole e medie imprese (PMI) o di grandi aziende.

Quando presentano la loro dichiarazione di due diligence nel Sistema Informativo, i grandi operatori che si trovano più avanti nella catena di approvvigionamento possono fare riferimento alla due diligence effettuata in precedenza nella catena di approvvigionamento, includendo il relativo numero di riferimento. Tuttavia, sono tenuti ad accertare che sia stata effettuata la due diligence e mantengono la responsabilità legale in caso di violazione del Regolamento.

Gli operatori PMI che si trovano più avanti nella catena di fornitura sono soggetti agli stessi obblighi di un operatore e mantengono la responsabilità legale in caso di violazione del Regolamento. Tuttavia, non sono tenuti ad: a) esercitare la due diligence per le parti dei loro prodotti che sono già state oggetto di un esercizio di due diligence; b) presentare una dichiarazione di due diligence nel sistema informativo. Ma devono comunque fornire i numeri di riferimento della due diligence ottenuti dalle fasi precedenti della catena di approvvigionamento. (Nota di Conlegno: questo aspetto meriterebbe un approfondimento sulla coerenza con quanto indicato alle domande 27 e 30).

33. Se un'azienda produce prodotti elencati nell'Allegato I con materie prime già importate e verificate, deve comunque rilasciare una dichiarazione di due diligence?

Il Regolamento si applica sia alle esportazioni sia alle importazioni. Gli operatori che esportano prodotti regolamentati dovranno includere il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence nella loro dichiarazione di esportazione. Gli operatori che esportano prodotti realizzati con merci che erano già coperte da una dichiarazione di due diligence possono avvalersi delle semplificazioni previste dall'articolo 4 (si veda la risposta alla domanda 32).

34. Quali aziende sono considerate grandi commercianti (commercianti che non sono PMI) e quali sono i loro obblighi?

Un grande commerciante non è una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2(30) dell'EUDR. Questa disposizione fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

Ciò include essenzialmente qualsiasi grande azienda che non sia un operatore e che commercializzi i prodotti di cui all'allegato 1 sul mercato dell'Unione, ad esempio le grandi catene di supermercati o di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, gli obblighi dei grandi commercianti sono gli stessi di quelli dei grandi operatori:

- a) devono presentare una dichiarazione di due diligence;
- b) devono controllare la due diligence precedentemente svolta nella catena di approvvigionamento;
- c) sono responsabili in caso di violazione del Regolamento.

35. Chi sarà ritenuto responsabile se i prodotti sono già stati immessi sul mercato o nel caso in cui le informazioni non siano state correttamente comunicate dall'operatore?

Tutti gli operatori sono responsabili della conformità del prodotto che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare da esso. Il Regolamento prevede inoltre che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) comunichino tutte le informazioni necessarie lungo la catena di fornitura. Pertanto, in caso di violazione del Regolamento, ogni attore della catena di approvvigionamento interessato dal commercio della specifica spedizione è ritenuto responsabile.

Definizioni

36. La formulazione della definizione di "esente da deforestazione" di cui all'Art. 2 (13) (b) ("...nel caso di prodotti pertinenti che contengono o sono stati fabbricati utilizzando il legno...") esclude il legno dall'ambito dei prodotti, creando l'impressione che si tratti di un "caso speciale" e solleva una questione relativa all'applicabilità del criterio "senza deforestazione" di cui all'articolo 3(a) al legno. Il legno deve soddisfare entrambi i criteri, relativi alla deforestazione e al degrado forestale, o solo il degrado forestale?

Per soddisfare i requisiti del regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri:

- a) deve essere stato raccolto da terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
- b) deve essere stato raccolto senza indurre degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

37. Quali sono i livelli di raccolta conformi? Se un operatore nel 2022 taglia il 20% di una foresta con una copertura del 100% e lascia che il terreno si rigeneri naturalmente, il legno raccolto è conforme? Tra 30 anni, una volta che la foresta si sarà rigenerata, potrebbe essere effettuata la stessa operazione con la stessa conclusione sulla conformità dell'EUDR?

Secondo il regolamento, per "degrado forestale" si intendono i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in foreste di piantagione o in altri terreni boschivi, nonché la conversione di foreste primarie o di foreste che si rinnovano naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi, o la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, paragrafo 7).

Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Foreste e l'Agricoltura (FAO). Pertanto, il degrado forestale ai sensi del Regolamento consiste nella trasformazione di alcuni tipi di foreste in altri tipi di foreste o in altre terre boscate.

Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legno, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

38. La definizione di "degrado forestale" inciderà sul sistema di gestione forestale sostenibile esistente?

Il degrado forestale ai sensi del regolamento consiste nella trasformazione di alcuni tipi di foreste in altri tipi di foreste o in altre terre boscate. I sistemi di gestione forestale sostenibile possono essere utilizzati e incoraggiati, a condizione che non portino a una conversione che rientri nella definizione di degrado.

39. Come si applica la clausola "alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ" in relazione a altezza degli alberi e alla copertura delle chiome nella definizione di foresta di cui all'articolo 2 (4)?

Se la vegetazione legnosa supera o si prevede che superi più del 10% di copertura della chioma di specie arborea con un'altezza o un'altezza prevista di 5 m o più, dovrebbe essere classificata come "foresta", in base alla definizione della FAO.

Ad esempio, i popolamenti giovani che non hanno ancora raggiunto, ma si prevede raggiungeranno, una densità di chioma del 10% e un'altezza degli alberi di 5 m sono inclusi nella categoria delle foreste così come le aree temporaneamente non ripopolate, quando l'uso predominante dell'area rimane la foresta.

40. La deforestazione è definita nell'Articolo 2 (3) come "conversione della foresta a uso agricolo". Qualsiasi altro cambiamento di uso del suolo forestale è conforme al Regolamento?

Sì, la deforestazione ai sensi del Regolamento è definita come conversione all'uso agricolo. La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione. Ad esempio, il legno

proveniente da una foresta che è stata legalmente tagliata per costruire una strada sarebbe conforme al Regolamento.

41. Un disastro naturale - come incendi boschivi o tornado - può essere considerato come deforestazione?

La definizione di "deforestazione" contenuta nel Regolamento comprende la conversione delle foreste ad uso agricolo, sia essa causata dall'uomo o meno, comprese le situazioni dovute a disastri naturali. Una foresta che avesse subito un incendio e che venisse successivamente convertita in terreno agricolo (dopo la data limite) sarebbe considerata una deforestazione ai sensi del regolamento. In questo caso specifico, un operatore non potrebbe approvvigionarsi da quell'area di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (ma non a causa dell'incendio della foresta).

Al contrario, se si permettesse alla foresta colpita di rigenerarsi, non si tratterebbe di deforestazione, e un operatore potrebbe approvvigionarsi di legno da quella foresta una volta che questa sia ricresciuta.

42. Le "altre terre boscate" o altri ecosistemi saranno inclusi nel campo di applicazione del regolamento?

Il regolamento si basa sulla definizione di "foresta" dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Questa comprende quattro miliardi di ettari di foreste - la maggior parte della superficie terrestre non già utilizzata dall'agricoltura - che comprende le aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi di pregio ecosistemi preziosi nelle legislazioni nazionali.

La prima revisione del regolamento, che dovrà essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore, valuterà l'impatto di un ulteriore ampliamento del campo di applicazione ad "altre superfici boschive". La seconda revisione, da fare entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, valuterà l'impatto dell'estensione del campo di applicazione a ecosistemi diversi dalle "foreste" e dalle "altre superfici boschive".

La conversione da foreste che si rigenerano naturalmente a foreste di piantagione o ad altre terre boscate fa già parte della definizione di "degrado forestale" e i prodotti legnosi provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da esso.

43. In qualità di operatore dell'UE (o di commerciante che non è una PMI), quali sono i miei obblighi di due diligence, valutazione del rischio e mitigazione del rischio?

Come regola generale, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) dovranno istituire e mantenere un Sistema di due diligence che comprenda tre fasi.

Come prima fase, dovranno raccogliere le informazioni di cui all'articolo 9, relativamente alla merce o al prodotto che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare dall'Unione anche in regime doganale di "immissione in libera pratica" ed "esportazione", nonché la relativa quantità, il fornitore, il paese di produzione e, tra gli altri la prova della raccolta legale (Nota di Conlegno: delle materie prime).

Un requisito fondamentale, in questa fase, è l'ottenimento delle coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la merce in questione e di fornire informazioni pertinenti - prodotto, codice NC, quantità, Paese di produzione, coordinate geolocalizzate - nella dichiarazione di due diligence da presentare attraverso il Sistema Informativo.

Se l'operatore (o gli operatori commerciali che non sono PMI) non fosse in grado di raccogliere le informazioni richieste, deve astenersi dall'immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o dall'esportarli. In caso contrario, si verificherebbe una violazione del Regolamento, che potrebbe portare a potenziali sanzioni.

Nella seconda fase, le aziende dovranno inserire nella valutazione del rischio del loro sistema di Due diligence le informazioni raccolte nella prima fase per verificare e valutare il rischio di ingresso nella catena di fornitura di prodotti non conformi, tenendo conto dei criteri descritti nell'Articolo 10. Gli operatori devono dimostrare come le informazioni raccolte siano state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

Nella terza fase, dovranno adottare misure di mitigazione adeguate e proporzionate nel caso in cui sia stato riscontrato nella fase due un rischio di non conformità non trascurabile, al fine di garantire che il rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri descritti all'articolo 11. Tali misure devono essere documentate.

Gli operatori che si approvvigionano di merci interamente prodotte da aree classificate come a basso rischio saranno soggetti a obblighi di due diligence semplificati. Ai sensi dell'articolo 13, essi dovranno raccogliere informazioni in linea con l'articolo 9, ma non saranno tenuti a valutare e ridurre i rischi (articoli 10 e 11), a meno che l'operatore non ottenga o venga a conoscenza di informazioni pertinenti, comprese le preoccupazioni fondate presentate ai sensi dell'articolo 31, che indichino il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al presente regolamento (articolo 13, paragrafo 2).

44. Cosa si intende per "rappresentante autorizzato" e, in pratica, quali sono gli obblighi di questo ruolo?

Ai sensi dell'articolo 6, l'operatore e il commerciante che non sia una PMI possono incaricare i rappresentanti autorizzati di presentare una dichiarazione di due diligence per loro conto. In questo caso, l'operatore e il commerciante mantengono la responsabilità della conformità dei prodotti in questione. Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa, può incaricare l'operatore o il commerciante successivo nella catena di fornitura di agire come suo rappresentante autorizzato, a condizione che quest'ultimo non sia a sua volta una persona fisica o una microimpresa. In questo caso, il primo operatore mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

45. In quali circostanze un'azienda può condurre la due diligence per conto di una sua controllata?

L'organizzazione interna e le politiche di due diligence di una società non sono disciplinate dal presente Regolamento. Quando un prodotto viene immesso o reso disponibile sul mercato, l'operatore o il commerciante di riferimento - quindi l'entità il cui nome figura nel Regolamento - è responsabile della conformità del prodotto e della conformità complessiva al Regolamento.

46. Quali sono i miei obblighi di dichiarazione di due diligence se sto reimportando un prodotto che precedentemente è stato esportato dall'UE?

Se un operatore (o un commerciante che non sia una PMI) reimporta un prodotto precedentemente esportato dall'UE e lo pone sotto il regime doganale di "immissione in libera pratica", si applicano gli stessi obblighi che il prodotto avrebbe quando viene immesso per la prima volta sul mercato. Le dichiarazioni di due diligence già esistenti possono aiutare l'operatore a esercitare la due diligence.

47. Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o di verifica ai sensi del Regolamento?

I sistemi di certificazione possono essere utilizzati dai membri della catena di approvvigionamento per aiutare la loro valutazione del rischio nella misura in cui la certificazione copra le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento.

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI dovranno comunque esercitare la due diligence e saranno responsabili di eventuali violazioni.

Benchmarking e partenariato

48. Che cos'è il benchmarking per Paese e come funzionerà il processo di benchmarking? Un sistema di benchmarking gestito dalla Commissione classificherà i Paesi, o parti di essi, in tre categorie (alto, standard e basso rischio) in base al livello di rischio di produrre in tali Paesi prodotti che non siano esenti da deforestazione.

I criteri per l'identificazione dello stato di rischio dei Paesi o di parti di essi sono definiti nell'articolo 29 del Regolamento. L'articolo 29 (2) incarica la Commissione di sviluppare un sistema e di pubblicare l'elenco dei Paesi, o parti di essi, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, quando inizieranno a decorrere i principali obblighi del Regolamento.

Si baserà su una valutazione obiettiva e trasparente, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche e di fonti riconosciute a livello internazionale.

49. Qual è la metodologia per l'analisi comparativa dei Paesi?

La metodologia è attualmente in fase di sviluppo da parte della Commissione e sarà presentata in occasione delle prossime riunioni della Piattaforma multi-stakeholder sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti.

50. Come possono i Paesi produttori e le altre parti interessate partecipare al processo di benchmarking? e come saranno valutate, verificate e utilizzate le informazioni fornite dai Paesi produttori e dalle altre parti interessate?

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i Paesi che sono, o rischiano di essere, classificati come ad alto rischio, con l'obiettivo di ridurre il loro livello di rischio. Questo dialogo sarà un'opportunità per i Paesi partner di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di lavorare in stretto contatto con l'UE prima della finalizzazione della classificazione.

51. L'analisi comparativa terrà conto dei rischi di legalità, oltre che della deforestazione e del degrado forestale? In che modo la legislazione e le politiche forestali dei Paesi produttori, in particolare per quanto riguarda la "deforestazione legale", saranno valutate/tenute in considerazione durante il processo di benchmarking?

L'elenco dei criteri è descritto nell'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione deve tenere conto dei criteri definiti nell'articolo 29, paragrafo 3, e può anche prendere in considerazione una serie di altri criteri descritti nell'articolo 29, paragrafo 4.

52. Come vengono sostenuti i Paesi produttori e i piccoli proprietari per la produzione di prodotti in conformità con il regolamento? Come possiamo garantire che i piccoli proprietari non siano esclusi dalle catene di approvvigionamento?

L'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a intensificare l'impegno con i Paesi partner, sia consumatori che produttori, per affrontare insieme la deforestazione e il degrado forestale. I partenariati e i meccanismi di cooperazione sosterranno i Paesi nell'affrontare la deforestazione e il degrado forestale laddove siano state individuate delle necessità specifiche e dove esista una richiesta di cooperazione, ad esempio per aiutare i piccoli proprietari e le aziende a garantire che lavorino solamente con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già partecipato a progetti per diffondere informazioni, sensibilizzare e affrontare questioni tecniche attraverso seminari per i piccoli agricoltori dei Paesi terzi più colpiti.

53. Come si può attenuare il rischio che gli operatori evitino alcune catene di approvvigionamento o alcuni paesi/regioni produttrici che sono classificate come "ad alto rischio"?

Gli operatori che si riforniscono da Paesi o parti di Paesi standard e ad alto rischio sono soggetti agli stessi obblighi di due diligence. L'unica differenza è che le spedizioni da Paesi ad alto rischio saranno soggette a un maggiore controllo da parte delle autorità competenti (9% degli operatori che si riforniscono da aree ad alto rischio). Per questo, non sono giustificati o previsti cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento. Inoltre, la classificazione ad alto rischio comporterà un dialogo specifico con la Commissione per affrontare congiuntamente le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale, con l'obiettivo di ridurre il loro livello di rischio

Supporto all'attuazione

54. Che cosa sono il Sistema informativo e lo "Sportello unico UE"?

Il Sistema Informativo (SI) è il sistema informatico che conterrà le dichiarazioni di due diligence presentate dagli operatori e dai commercianti per conformarsi ai requisiti del Regolamento. Il Sistema Informativo sarà operativo dall'entrata in regime d'attuazione del Regolamento e fornirà agli utenti le funzionalità elencate all'art. 33(2) dello stesso.

L'ambiente dello sportello unico doganale dell'UE (EU SWE-C) consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e quelli non doganali come il Sistema informativo previsto dall'articolo 33 del

Regolamento (EUDR). La componente centrale di EU SWE-C, nota come sistema EU CSW-CERTEX, interconetterà il Sistema Informativo con i sistemi informatici doganali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati presentati dagli operatori economici alle autorità doganali e non doganali. Lo sportello unico garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti incaricate di far rispettare le formalità non doganali, anche nel campo della protezione ambientale.

55. Quali garanzie di sicurezza dei dati avranno e chi avrà accesso alle informazioni in loro possesso?

Il Sistema Informativo e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello Sportello Unico Doganale dell'UE, saranno allineati con le disposizioni pertinenti e applicabili in termini di protezione dei dati. In linea con la politica dell'Unione in materia di dati aperti, la Commissione fornisce al pubblico più vasto l'accesso alle serie complete di dati anonimizzati del sistema informativo in un formato aperto leggibile meccanicamente e che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

Interazione con altre politiche e processi

56. Come si collega il Regolamento alla Direttiva UE sulle energie rinnovabili?

Gli obiettivi del Regolamento sulla deforestazione e della Direttiva sulle energie rinnovabili sono complementari, in quanto entrambi mirano all'obiettivo generale di combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti legislativi saranno soggetti ai requisiti per l'accesso generale al mercato ai sensi dell'EUDR e per essere contabilizzati come energia rinnovabile ai sensi della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED). Questi requisiti sono compatibili e si rafforzano a vicenda. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione per il basso cambiamento indiretto dell'uso del suolo (ILUC) secondo il Regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la Direttiva (UE) 2018/2001, questi sistemi di certificazione possono anche essere utilizzati dagli operatori e dai commercianti nell'ambito dei loro sistemi di due diligence per ottenere le informazioni richieste dall'EUDR per soddisfare alcuni dei requisiti di tracciabilità e di informazione di cui all'articolo 9. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro utilizzo non pregiudica la responsabilità legale e gli obblighi previsti dall'EUDR per gli operatori e i commercianti di esercitare la due diligence.

Tempistiche

57. Quali sono le tempistiche per l'entrata in vigore e l'applicazione del Regolamento e come differiscono per le grandi imprese rispetto alle micro, piccole e medie imprese (PMI)?

Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023. Entra in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia, l'applicabilità di alcuni articoli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 38 entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 (18 mesi di transizione) e il 30 giugno 2025 (24 mesi di transizione) per le micro e piccole imprese.

58. I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del Regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi ai requisiti del Regolamento?

L'entrata in vigore per gli operatori e i commercianti non PMI è prevista 18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (il 30 dicembre 2024). Ciò significa che gli operatori e i commercianti non devono conformarsi ai requisiti per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le PMI questo periodo è esteso (24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento - il 30 giugno 2025).

Altre domande

59. La Commissione intende emanare linee guida su questo regolamento?

La Commissione sta già raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra le parti interessate attraverso la piattaforma multi-stakeholder sulla protezione e il ripristino delle foreste nel mondo, al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento sulle domande frequenti risponde già alle domande più frequenti che la Commissione riceve dalle parti interessate e sarà aggiornato nel tempo. Se necessario, saranno mobilitati ulteriori strumenti di facilitazione.

60. Gli operatori che non sono PMI dovranno riferire pubblicamente sul loro sistema di due diligence ogni anno. Per gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e che si conformano agli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) a tempo debito, è sufficiente pubblicare il loro rapporto secondo i requisiti della CSRD? O ci saranno ulteriori obblighi di rendicontazione?

Il regolamento prevede che, per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione, gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti in materia di due diligence della catena del valore possono adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento includendo le informazioni richieste nella rendicontazione nel contesto di altri strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, paragrafo 3).

61. Quando sarà operativo l'Osservatorio forestale dell'UE? Come aiuterà le imprese ad attuare il regolamento?

L'Osservatorio si baserà sugli strumenti di monitoraggio già esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti disponibili pubblicamente o privatamente, per sostenere l'attuazione del regolamento fornendo prove scientifiche, tra cui mappe della copertura del suolo alla data limite, relative alla deforestazione e al degrado forestale globali e al relativo commercio. L'uso di queste mappe non garantirà automaticamente il rispetto delle condizioni del regolamento, ma sarà uno strumento per aiutare le aziende a garantire la conformità al regolamento, ad esempio per valutare il rischio di deforestazione. Le aziende saranno comunque obbligate a svolgere la due diligence.

L'Osservatorio forestale dell'UE coprirà tutte le foreste del mondo, comprese quelle europee, e sarà sviluppato in coerenza con altri sviluppi politici in corso nell'UE, come la legge sul monitoraggio delle foreste e l'aggiornamento e il miglioramento del Sistema di informazione sulle foreste per l'Europa.

Non esiste ancora una data precisa per la piena operatività dell'Osservatorio (la data indicativa per la messa online della piattaforma è dicembre 2023). La disponibilità dei servizi forniti in futuro dall'Osservatorio non è tuttavia un prerequisito per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

62. L'articolo 17 consente alle Autorità competenti di adottare misure immediate - compresa la sospensione - in situazioni che presentano un elevato rischio di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo può avvenire la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti rilevanti presentano un rischio elevato di non conformità ai requisiti del regolamento sulla base di diverse circostanze, tra cui i controlli in loco, l'esito dell'analisi dei rischi nei loro piani basati sul rischio, o i rischi identificati attraverso il sistema informativo, o sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità competente, preoccupazioni fondate, ecc. In questi casi, le autorità competenti possono introdurre misure provvisorie come definito all'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato. La sospensione deve terminare entro tre giorni lavorativi, o 72 ore nel caso di prodotti deperibili. Tuttavia, l'autorità competente può giungere alla conclusione, sulla base dei controlli effettuati in questo periodo di tempo, che la sospensione debba essere prorogata per ulteriori periodi di tre giorni per stabilire se i prodotti sono conformi al Regolamento.